



COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 61 del 22/05/2017

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DEL COMUNE DI RIOLO TERME.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **17:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

NICOLARDI ALFONSO	SINDACO	Presente
MALAVOLTI FEDERICA	VICE SINDACO	Presente
MERLINI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
CONTI EMANUELE	ASSESSORE	Presente
LANZONI GIANMARCO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. NICOLARDI ALFONSO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DEL COMUNE DI RIOLO TERME.

LA GIUNTA COMUNALE

Normativa:

- Legge n. 42 del 05/05/2009 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";
- D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e il relativo Allegato n. 4/4 riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
- D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Precedenti:

- Convenzione rep. n. 388 del 23.12.2016 fra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, e l'Unione della Romagna Faentina, per il conferimento all'Unione della gestione del coordinamento e controllo del gruppo pubblico locale;
- atto C.C. n. 8 del 25.03.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) annualità 2017 e del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- atto C.C. n. 15 del 29.04.2017 di approvazione del Rendiconto della gestione 2016.

Motivo del provvedimento:

Premesso che

- la Legge n. 42 del 05/05/2009 in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, all'art. 2 ha stabilito che vengano definiti e individuati *"...i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati"*;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, all'art. 11-bis, comma 1, recita *"Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4"* e al comma 3 specifica: *"Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo..."*;
- il Decreto Legislativo n. 174 del 10/10/2012 ha introdotto indirettamente l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le Province ed i Comuni con l'articolo 147-quater del TUEL che prevede che *"i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica"*;

- l'articolo 233-bis del TUEL disciplina il bilancio consolidato.

Considerato che

- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30/09/2017 con riferimento all'esercizio 2016.

Tenuto conto che

- nel DUP annualità 2017 e nei documenti costituenti il bilancio di previsione 2017/2019 sono indicate le società di capitali e gli organismi partecipati dal Comune;
- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune sono pubblicate la tabelle degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e gli enti privati in controllo pubblico.

Preso atto che

- il principio contabile allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 3.1, prevede che *"Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*
 - a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*
 - b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato";*
- al fine di determinare gli organismi che, a vario titolo, appartengono al "gruppo amministrazione pubblica", vanno considerate anzitutto le cinque fattispecie previste dal principio contabile citato e precisamente:
 - a) gli organismi strumentali, intesi quali le articolazioni organizzative della capogruppo;
 - b) gli enti strumentali controllati, intesi quali enti pubblici e privati e aziende (escluse le società) sui quali l'Amministrazione comunale eserciti un controllo di diritto, di fatto e contrattuale, oltre all'influenza dominante derivante dai contratti di servizio pubblico e di concessione;
 - c) gli enti strumentali partecipati, quali enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo;
 - d) le società controllate, quali le società sulle quali l'Amministrazione comunale eserciti un controllo di diritto, di fatto e contrattuale, oltre all'influenza dominante derivante dai contratti di servizio pubblico e di concessione. In fase di prima applicazione non devono essere considerate le società quotate e quelle da esse controllate;
 - e) le società partecipate, quali le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;
- in base alle indicazioni fornite dal principio contabile concernente il bilancio consolidato, è stato predisposto l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dopo l'individuazione del "gruppo amministrazione pubblica", devono essere identificate le entità (enti, aziende e società) che rientrano nell'area di consolidamento e che pertanto devono essere consolidate con il metodo integrale o proporzionale;

- è il citato principio contabile sul consolidamento, a fornire al punto 3.1 le casistiche in base alle quali gli enti e le società del "gruppo amministrazione pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco degli enti da consolidare, individuandole nei casi di:

a) *irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate*. I casi di esclusione del consolidamento per il predetto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali)";

- ai fini della verifica per l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato occorre pertanto determinare la soglia di rilevanza relativa ai tre parametri indicati alla lett. a) del punto 3.1 del richiamato principio contabile;
- è lasciata al Comune la facoltà di considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori alle soglie di rilevanza rispetto al bilancio comunale;
- dalle verifiche effettuate, sono stati individuati per l'anno 2016 i soggetti partecipati direttamente o indirettamente dal Comune compresi nell'area di consolidamento, come da elenco allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono.

Pertanto, con votazione palese, favorevole ed unanime

delibera

1. di approvare i due elenchi di seguito indicati:
 - enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - enti, aziende e società che compongono il bilancio consolidato, allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di comunicare agli organismi/enti/società interessate le risultanze della

- presente deliberazione;
3. di demandare al Dirigente del Settore Finanziario ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Riolo Terme.

Successivamente

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **18** del **22.05.2017**

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA

ALLEGATO B - ELENCO DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI RIOLO TERME – ANNO 2016

Ai fini dell'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, di seguito viene verificata la rilevanza dei soggetti inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), in relazione alla quota di partecipazione al capitale delle società partecipate e all'incidenza dei relativi bilanci rispetto al bilancio della capogruppo Comune di Riolo Terme.

Per quanto riguarda la quota di partecipazione, il principio contabile sul bilancio consolidato definisce in ogni caso irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, quelle inferiori all'1% del capitale delle società partecipate.

Per quanto riguarda i bilanci, il medesimo principio contabile prevede la non rilevanza, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, di quelli che presentino, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

La verifica della rilevanza dei bilanci è stata effettuata utilizzando i dati del rendiconto comunale dell'anno 2015, in quanto ultimo rendiconto approvato, e i dati dei bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2015, ultimi bilanci approvati.

Parametri di riferimento del Comune di Riolo Terme - Rendiconto esercizio 2015

Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
€ 20.330.332,24	€ 15.777.034,92	€ 4.691.383,09

Verifica della rilevanza rispetto alla quota di partecipazione nelle società ricomprese nel Gruppo Amministrazione pubblica

Denominazione soggetto	Inclusione nel bilancio consolidato	Considerazioni in merito alla rilevanza
Lepida S.p.a.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Partecipazione irrilevante, in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della società partecipata (il Comune detiene lo 0,0015% del capitale sociale)

Verifica della rilevanza rispetto all'incidenza dei bilanci dei soggetti ricompresi nel Gruppo Amministrazione pubblica - Dati bilanci d'esercizio al 31.12.2015

Denominazione	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici	Inclusione nel bilancio consolidato	Considerazioni in merito alla rilevanza
ASP della Romagna Faentina	€ 48.300.216	€ 40.543.879	€ 10.254.468	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Si ritiene di consolidarlo in quanto rilevante
Verifica rilevanza	<i>237,58%</i>	<i>256,98%</i>	<i>218,58%</i>		
CON.AMI	€ 430.438.361	€ 306.301.408	€ 11.679.792	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Si ritiene di consolidarlo in quanto rilevante
Verifica rilevanza	<i>2117,22%</i>	<i>1941,44%</i>	<i>248,96%</i>		
ACER Ravenna	€ 15.770.683	€ 2.336.759	€ 8.575.588	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Si ritiene di consolidarlo in quanto rilevante
Verifica rilevanza	<i>77,57%</i>	<i>14,81%</i>	<i>182,79%</i>		

Fonte: dati relativi agli ultimi bilanci approvati al 31/12/2015.

**ALLEGATO A - ELENCO DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI RIOLO TERME - ANNO 2016**

Di seguito vengono elencati gli enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), secondo le definizioni contenute nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, classificati nelle tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio del Comune di Riolo Terme.

Denominazione soggetto	Quota % posseduta al 31.12.2016	Inclusione nel G.A.P.	Tipologia	Missione	Motivazione dell'inclusione nel G.A.P.
ASP della Romagna Faentina	0,26%	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Enti strumentali partecipati	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Ente Strumentale Partecipato, in assenza delle condizioni per cui è ravvisabile il controllo
CON.AMI	0,977%	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Enti strumentali partecipati	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Ente Strumentale Partecipato, in assenza delle condizioni per cui è ravvisabile il controllo
ACER Ravenna	1,18%	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Enti strumentali partecipati	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Ente Strumentale Partecipato, in assenza delle condizioni per cui è ravvisabile il controllo
Lepida S.p.a.	0,0015%	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Società controllate	1 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Società Controllata, in ragione delle clausole statutarie e dei patti parasociali stipulati tra i soci (società in house providing)

**ELENCO DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ PARTECIPATI DAL COMUNE DI RIOLO TERME
NON RIENTRANTI NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016**

Di seguito vengono elencati gli enti non facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), secondo le definizioni contenute nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011

Denominazione soggetto	Quota % posseduta al 31.12.2016	Inclusione nel G.A.P.	Motivazione dell'esclusione dal G.A.P.
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	1,54%	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina nè è soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è affidataria diretta di servizi pubblici locali
ambRA S.r.l.	1,23%	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina nè è soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è affidataria diretta di servizi pubblici locali
Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	0,00018%	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina nè è soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è a totale partecipazione pubblica; - non è affidataria diretta di servizi pubblici locali
BCC Romagna Occidentale Soc. Coop.	0,0397%	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina nè è soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è a totale partecipazione pubblica; - non è affidataria diretta di servizi pubblici locali
Hera S.p.a.	0,00007%	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina, nè soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è a totale partecipazione pubblica; - è una società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
Start Romagna S.p.A.	0,008%	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina nè è soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è affidataria diretta di servizi pubblici locali

Denominazione soggetto	Quota % posseduta al 31.12.2016	Inclusione nel G.A.P.	Motivazione dell'esclusione dal G.A.P.
S.TE.P.RA. Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	0,014%	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<ul style="list-style-type: none"> - non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina - non è soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è affidataria diretta di servizi pubblici locali



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2017 / 292

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DEL COMUNE DI RIOLO TERME

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 15/05/2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2017 / 292

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DEL COMUNE DI RIOLO TERME

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/05/2017

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2017 / 292

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DEL COMUNE DI RIOLO TERME

Il Responsabile del Settore Finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- considerato che, per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

l'atto è dotato di copertura finanziaria;

l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in merito ai quali si osserva che

.....;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 22/05/2017

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 22/05/2017

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

**Oggetto: DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL
BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DEL COMUNE DI RIOLO TERME**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2017 al 07/06/2017.

Li, 23/05/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 22/05/2017

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

**Oggetto: DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL
BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DEL COMUNE DI RIOLO TERME**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 05/06/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FIORINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 22/05/2017

**Oggetto: DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL
BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DEL COMUNE DI RIOLO TERME**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 23/05/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 09/06/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NANNINI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)